

Il Decreto Legge n. 83/2012 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con Legge 134/2012, ha introdotto la c.d. “domanda di pre-concordato con istanza minima” o “domanda di concordato con riserva” o “domanda di concordato in bianco”. I nuovi commi da 6 a 10 dell’art. 161 della Legge Fallimentare, applicabili ai procedimenti introdotti dall’ 11 settembre 2012, prevedono che l’imprenditore possa presentare una domanda di concordato preventivo allegando solamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e riservandosi di depositare in seguito tutta la restante documentazione (inclusi tra l’altro il piano e la proposta) entro un termine fissato dal Giudice che dovrà essere ricompreso tra 60 e 120 giorni. La domanda di pre-concordato, produce i seguenti effetti: (i) i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; (ii) l’inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg. che precedono la pubblicazione del ricorso; (iii) l’imprenditore continua a gestire l’azienda relativamente all’attività ordinaria; (iv) l’imprenditore può essere autorizzato dal Tribunale a compiere gli eventuali atti urgenti di straordinaria amministrazione; (v) i crediti dei terzi derivanti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore successivamente alla presentazione della domanda di concordato sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 della Legge Fallimentare; (vi) le norme relative alla riduzione o perdita del capitale sociale e alla relativa causa di scioglimento della società (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter, 2484, n.4 e 2545-duodecies del codice civile) sono sospese sino all’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis; (vii) il Tribunale può autorizzare, anche in via preventiva, l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, eventualmente anche assistiti da pegno o ipoteca, che non sono soggetti al rischio di azioni revocatorie; (viii) il Tribunale può autorizzare l’imprenditore che presenta domanda di concordato preventivo, o di pre-concordato, con continuità aziendale a pagare crediti anteriori alla domanda verso i c.d. “fornitori essenziali”, ossia quei creditori che sono necessari al fine della continuazione dell’attività di impresa; (ix) il Tribunale può autorizzare il debitore a “sciogliere” i contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso per concordato preventivo o a sospenderne l’esecuzione per un periodo di non oltre 60 gg. prorogabili una sola volta a fronte di un indennizzo, in favore dell’altro contraente, che sarà però soddisfatto in moneta concordataria (vale a dire come un qualsiasi credito chirografario anteriore alla domanda di concordato), equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

Attraverso tale nuovo “strumento”, in sostanza, il legislatore ha consentito alle imprese in crisi di giovare degli effetti del concordato sopra ricordati, sin dalla proposizione della domanda di pre-concordato, che può anche non essere particolarmente dettagliata (da qui la definizione “domanda di concordato in bianco”), senza dover provvedere, in anticipo, ad una lunga e complessa “due diligence” che avrebbe l’effetto di peggiorare ulteriormente lo “stato di crisi” in cui versa l’impresa richiedente. L’effetto della riforma, come peraltro prevedibile, ha comportato una “pioggia” di domande pre-concordato che ha investito molti dei Tribunali italiani a partire dallo scorso 11 settembre, complice anche la situazione di crisi in cui versa attualmente il Paese.